

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"BIOES ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n. 117/2017(d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione **denominata**

"BIOES ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in siglia "BIOES APS", di seguito detta, ai fini del presente statuto, semplicemente "Associazione".

2. L' Associazione ha **sede** legale in TRICASE (LE).

La sede legale dell'associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto all'interno del medesimo Comune. L'associazione potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera dell'Organo direttivo. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo. Le sedi periferiche saranno comunque sottoposte al controllo da parte del Consiglio Direttivo e potranno, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per: mancato funzionamento per un periodo di un anno degli organi dirigenti o esecutivi; impossibilità di funzionamento degli stessi; gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale; mancanza di soci effettivi e attivi. Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo della sede centrale una relazione sullo stato della sede periferica, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

3. L'Associazione potrà costituirsi come capofila, partner o socio di ATS, raggruppamenti, altre fondazioni e/o associazioni, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, aventi scopi istituzionali analoghi sia in Italia sia all'estero, al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

4. L'associazione per la tutela dei propri interessi potrà costituirsi in giudizio di ogni ordine e grado, anche presso sedi giudiziarie all'estero.

5. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. A tali fini:

- a) Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione;
- b) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo ove previsto, ad altre associazioni aventi le medesime finalità istituzionali o a fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 - Finalità ed oggetto

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione opera nella promozione della cultura in generale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento professionale al lavoro. In particolare l'associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale.

L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 200, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia;

b) realizzare - d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;

c) svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio;

d) promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

e) organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;

f) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani: in particolare curare l'istruzione e la formazione dei giovani fino ai diciotto anni (o altra età stabilita dagli enti pubblici) nell'ambito dei percorsi triennali IeFP; promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola; organizzare viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero; stilare programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;

g) promuovere scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei e l'alternanza scuola-lavoro;

h) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;

i) intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca e documentazione scientifica;

l) organizzare, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi

delle leggi vigenti.

Nel settore dell'orientamento l'associazione intende, per i propri soci e per i potenziali associati:

- a) promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;
- b) rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;
- c) realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro;
- d) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale.

Ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/07, nonché della Normativa vigente della Regione Puglia in ordine all'accreditamento degli organismi di formazione, l'associazione intende:

- 1) offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;
- 2) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 ;
- 3) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
- 4) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di Docenti in numero richiesto dalla normativa di riferimento che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
- 5) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- 6) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- 7) essere in possesso di strutture, aule e attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione sia dei giovani fino a 18 anni che di adulti.

Nel settore della prevenzione del disagio sociale, della promozione del benessere dell'individuo, dell'accoglienza e integrazione di migranti, per i propri associati e per i potenziali associati, l'associazione propone di:

a) gestire servizi di accoglienza, prima assistenza e volti all'inserimento degli immigrati nella società civile attraverso attività informative, formative ed educative, di studio e di ricerca e qualunque iniziativa e attività che saranno ritenute rilevanti a tal fine da parte dei soci, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, etc.;

b) realizzare progetti di sviluppo, solidarietà e cooperazione, in loco o a distanza, a favore delle popolazioni migranti con iniziative formative rivolte agli immigrati e agli operatori che si occupano dell'immigrazione. L'associazione potrà stipulare accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con qualsiasi ente o società sia pubblica che privata, associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento di tali progetti;

c) prevenire il disagio sociale privilegiando, tra tutte, progetti e iniziative rivolte all'accoglienza, all'animazione, all'assistenza e al recupero di minori, anziani, persone in esecuzione penale, disoccupati, indigenti e qualunque iniziativa e attività che sarà ritenuta rilevante da parte dei soci, al fine di promuovere l'inclusione sociale, anche avvalendosi di partenariati con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, eccetera;

d) gestire attività attinenti ai servizi sociali volti alla dignità e al benessere degli individui, come regolamentati dalla legge regionale Puglia n. 19/2006 e successive modifiche (e relativi regolamenti attuativi), attraverso la gestione di comunità alloggio, casa alloggio, casa di riposo, residenze sanitarie assistenziali e strutture sanitarie residenziali, anche mediante convenzioni tra pubblico e privato.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

I. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

II. Avere rapporti con i mass-media per meglio diffondere le opportunità di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro;

III. Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei e internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali; partecipare a bandi di gara, concorsi e ad avvisi di misura e accedere a finanziamenti pubblici regionali, nazionali del Fondo Sociale Europeo e finanziamenti diretti della comunità europea;

IV. Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili e immobili;

V. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni mobili o immobili, fideiussioni, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;

VI. Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;

VII. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

VIII. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

IX. Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

X. Tenere corsi di orientamento, formazione e aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

XI. Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;

XII. Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutarî.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario od opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze e informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

Art. 4 - Categorie di soci – ammissione numero degli associati

1. I soci possono essere fondatori, ordinari od onorari.

2. Si diventa soci ordinari su richiesta dell'interessato, con l'iscrizione del nominativo nel libro dei soci dell'Associazione ed il regolare versamento della quota sociale annua. Nel caso di soci minorenni, la richiesta di ammissione sarà sottoscritta dal soggetto che esercita sul minore la patria potestà.

3. Tra i soci ordinari, sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto

costitutivo dell'Associazione.

4. I soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi. Non saranno ammessi come soci quanti abbiano riportato condanne penali o carichi pendenti in corso o presentino requisiti d'incompatibilità soggettiva od oggettiva con il perseguimento degli scopi dell'associazione, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo.

5. Verranno nominati soci onorari quanti, in base alle proprie professioni e attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statuari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

6. Il socio diviene tale mediante l'iscrizione nel libro soci che avviene se, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, non intervenga il diniego da parte del Consiglio Direttivo a causa dell'assenza dei requisiti previsti dal presente statuto. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

7. L'adesione produce effetti solo dopo la trascrizione del nominativo del socio nel libro dei soci. Hanno diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, esclusivamente i soci maggiorenni in regola con le disposizioni del presente statuto.

8. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega solo se maggiorenni, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. Essi, hanno inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

3. Qualora l'Associazione richieda e ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi associati, distinte dalla attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all'interno del relativo quadro economico.

4. Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono altresì tenuti ad osservare le regole previste nel presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

5. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

6. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- morte del socio.

In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 7 - Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche o private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio e autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere e hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono. I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 8 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, se non superino i 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 – Sostenitori

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il vice-Presidente;
- e) Il tesoriere;
- f) Il segretario.
- g) L'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30,

D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

2. I suddetti organi vengono eletti anche nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

3. Le cariche durano sette anni e possono essere riconfermate più volte. Le sostituzioni effettuate nel corso del settennato decadono allo scadere del settennato medesimo. Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute e fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

4. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12 - L'assemblea dei soci

1. All'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di intervento tutti i soci ordinari che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, sino al 31 Dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

Hanno diritto di voto all'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - tutti i soci maggiorenni ordinari che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, sino al 31 Dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva. Gli aventi diritto a votare all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto. E' consentito un numero massimo di una (1) delega per socio.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta pubblicata sul sito istituzionale dell'associazione. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell'Associazione, purché ciò sia chiaramente indicato nell'atto di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea in convocazione ordinaria: elegge gli organi dell'Associazione, salvo ove diversamente indicato; approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione; delibera sulla costituzione di nuove sedi periferiche; delibera, entro le competenze previste dal presente statuto, su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dagli iscritti; delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti di componenti degli Organi associativi. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo l'elezione degli organi sociali, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti in seconda convocazione.

3. L'Assemblea in convocazione straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire anche in caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, o

direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli iscritti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente indicato. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

5. La delega di cui al comma 1 può essere rilasciata per una sola seduta. La delega di cui al comma 1, in ogni caso, per essere valida, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta, come risultante dall'atto di convocazione di cui al comma 1.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. Il Segretario dell'Associazione redige il verbale della riunione. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario che li redige.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla nomina e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci. Questo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti. Il Consiglio dura in carica sette anni e i suoi membri possono essere rieletti più volte. Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i membri formanti il Consiglio e cioè il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente. Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro. Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi documentati di impedimento per malattia o impossibilità oggettiva.

5. Il Consiglio può essere integrato con membri nominati ad hoc dall'Assemblea, su richiesta e proposta del Consiglio stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Consiglio.

6. Le riunioni sono convocate dal Presidente, in linea di massima con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione telefonica o via e-mail o telefonica.

7. Il Consiglio coordina lo svolgimento delle attività dell'Associazione e amministra le attività sociali, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci, ai fini dell'adempimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nel rispetto e fatte salve delle funzioni del Presidente. In particolare il Consiglio, senza esautività, ha i seguenti compiti:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente;

- Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;

- Elegge il tesoriere e il segretario;
- Assume eventualmente il personale o assegnare eventuali incarichi per prestazioni di tipo occasionale o simili;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione, attraverso propri regolamenti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico consuntivo annuali;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nello statuto e nell'eventuale programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività;
- Rigetta le domande degli aspiranti soci ove non in possesso dei requisiti necessari richiesti;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- Trasferisce, costituisce e regola altre sedi periferiche dell'Associazione e ne controlla il regolare funzionamento, disponendone l'eventuale commissariamento ove ne ricorrano i presupposti;
- Delibera in ordine alla misura dei contributi annuali e/o straordinari di soci;
- Compie ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione anche scientifica dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine tecnica, scientifica o sociale, commerciale, informativa in genere, nonché di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, ideazione e quanto altro serva al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

8. Il Presidente può delegare ai componenti temporanei del Consiglio lo svolgimento di atti o attività che si rende opportuno svolgere per lo scopo della loro designazione, salve comunque le prerogative del Vice Presidente e del Tesoriere.

9. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

2. Convoca l'Assemblea e la presiede; promuove e dirige d'intesa con il Consiglio Direttivo e nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea dei soci, l'attività dell'Associazione.

3. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico spetta al Vice-Presidente convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Dirige, cura e coordina le attività culturali di formazione, ricerca, didattica, pubblicazioni, eventi e manifestazioni dell'Associazione.

5. Il Presidente assume l'incarico di aprire, gestire e chiudere i rapporti con gli istituti bancari, postali e/o finanziari di cui l'associazione di avvalga per il perseguimento dell'oggetto sociale. Tali mansioni possono essere delegate, tramite atto sottoscritto dal Presidente, al Tesoriere o al segretario.

Art.15 - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

Art.16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Predisporre quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal Segretario.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo e alle Assemblee generali.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente. Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso, mentre nell'eventuale sua assenza, le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere indicato dal Presidente.

Art. 18 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati nell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 - Il Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce il quale nominerà, eventualmente, anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 21 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

In casi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- Quote associative e contributi dei soci;
- Contributi dei privati non soci;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Introiti derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Proventi dall'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall'Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonché da fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione culturale e professionale;
- Entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più

opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.22 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e coincide con l'anno solare nella quale si corrisponde; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa va versata entro il 31 gennaio del corrispondente anno. Il mancato rinnovo entro il termine sopra indicato prevede automaticamente la perdita dalla qualità di socio, senza alcuno obbligo di avviso da parte dell'Associazione.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione.

3. I soci nelle condizioni di cui al comma 2, non possono essere eletti e non possono votare in Assemblea.

Art. 23 - Rendiconti economici

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 24 -Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 25- Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila) euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14 co .2 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 26 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata all'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 27 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Giovanna D'AMBROSIO, RIMA Pantaleo, RIMA Maurizio, Isabella Maria FORTE, TOMASI Claudia Santa, Francesco RIMA, Lorenzo RIMA e Riccardo Pellegrino

(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter L. 89/1913)

Io sottoscritto Avv. Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con studio
ivi in via Torino s.c., iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
Notarile di Lecce,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file, in formato pdf/A, della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza in corso di validità rilasciata
dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che il
presente estratto, redatto su supporto informatico, è conforme al
documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge, e
che le parti omesse non contraddicono a quelle riprodotte. Ai sensi
dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, il presente estratto,
formato su supporto informatico, esonera dalla produzione e dalla
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo ad ogni effetto
di legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti dalla legge.
Copertino, data di apposizione della firma digitale